

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2162

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, VERCESI,  
PEZZULLO e PERRICONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

Norme in materia di tutela  
della denominazione di origine dei mosti e dei vini

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, si è rivelato strumento di indubbia efficacia per la migliore qualificazione di una parte della nostra produzione vitivinicola. L'applicazione delle sue norme, avvenuta in assenza di concreti precedenti legislativi, non è stata cosa semplice e facile. Inoltre, la tradizionale limitazione di mezzi a disposizione della pubblica Amministrazione per l'attuazione delle discipline vitivinicole non ha certamente favorito, con la stessa intensità, l'utilizzazione in tutte le Regioni del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Tuttavia alcuni risultati - apprezzati anche in campo internazionale - sono evidenti.

Tra l'altro, detto decreto ha consentito alla nostra vitivinicoltura di recuperare parte del terreno perduto in passato nei confronti di vitivinicolture di altri Paesi che da tempo hanno discipline nel settore delle denominazioni di origine dei vini. Nel contempo ha facilitato l'ingresso nel mercato comune del vino, con i primi risultati acquisiti sul piano applicativo. Tali risultati sono infatti stati riconosciuti nella disciplina comunitaria dei VQPRD (Vini di qualità prodotti in regioni determinate).

In particolare, merito di questa nostra legge di tutela è quello di aver consentito ai

vitivinicoltori interessati il diritto di uso dei nomi geografici impiegati; di aver accertato dimensione e localizzazione delle zone viticole nelle quali è possibile ottenere uve idonee alla produzione di vini con determinate caratteristiche qualitative; di avere, in conseguenza, individuato anche quantitativamente tali prodotti; di avere, infine, offerto un valido strumento per combattere la concorrenza sleale nell'impiego delle denominazioni introdotte sul mercato.

Di certo, la crescente richiesta di vini a denominazione di origine «controllata» (DOC) su taluni mercati esteri costituisce una valida testimonianza sul contributo dato dalla legge di tutela al miglioramento dell'immagine dei nostri prodotti vinicoli anche presso molti consumatori stranieri.

Tuttavia, molto resta ancora da fare. Una sempre più decisa politica di qualità nel settore della vite e del vino comporta infatti una più sistematica utilizzazione delle relative discipline che debbono essere il più possibile adeguate alle crescenti esigenze del settore; e non solo: debbono anche essere aderenti alla realtà amministrativa ed economica del Paese, che nell'ultimo ventennio si è notevolmente modificata.

Dal 1963 ad oggi il decentramento di competenze e l'attribuzione di deleghe in materia agricola ha ulteriormente ripartito tra molti enti e organismi la tutela dei vini d'origine. In questa materia, poi, sono vigenti le norme comunitarie per i VQPRD, le quali, quando non coincidono con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 930, risultano prevalenti. Se a tutto questo si aggiunge che anche dalla pratica verifica del nominato provvedimento derivano le conseguenti necessità di un suo aggiornamento, si avrà a grandi linee il quadro delle esigenze cui s'informa questa nostra proposta.

La necessità di adeguare il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 era già stata in verità segnalata al Ministero dell'agricoltura dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sin dal primo apparire delle norme CEE per i VQPRD. Dopo una lunga serie di discussioni, l'organismo del Ministero del-

l'agricoltura e delle foreste, costituito in base all'articolo 17 della legge di tutela, aveva votato anche una articolata serie di proposte formulate nella seduta dell'8 febbraio 1972. Di ciò poi nulla si fece, sia per il continuo svilupparsi della legislazione vitivinicola comunitaria che indusse ad attendere tempi successivi per avere un più completo punto di riferimento, sia per la già accennata evoluzione amministrativa nazionale che stava disegnando un ambito diverso da quello per il quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 era stato concepito.

Dobbiamo però ricordare che il decreto ha avuto due importanti modifiche in riferimento a evidenti esigenze, per soddisfare le quali il Parlamento ha approvato all'unanimità due proposte di iniziativa parlamentare sollecitate dal Comitato nazionale menzionato. Si sono così emendati l'articolo 7 (con la legge 6 marzo 1980, n. 62) per favorire l'applicazione delle norme per la DOCG (denominazione di origine «controllata e garantita»), e l'articolo 18 (con la legge 6 giugno 1975, n. 207) riguardante le competenze d'istituto di detto Comitato.

Le modificazioni che si propongono con la presente iniziativa si prefiggono essenzialmente quattro obiettivi che possono essere così sintetizzati:

- 1) addivenire ad una chiara ed adeguata classificazione dei vini italiani in relazione alle caratteristiche qualitative, economiche e di mercato;

- 2) elevare il livello qualitativo dell'intera produzione attuando i necessari controlli con l'ausilio di un'adeguata struttura che permetta riscontri immediati e completi, nonché un classamento basato su valutazioni verificabili;

- 3) arrivare ad una normativa articolata ma unica, armonizzata con le esigenze contingenti e con gli orientamenti futuri;

- 4) unificare in una struttura agile e razionale tutto ciò che riguarda il settore vitivinicolo italiano.

In particolare, gli aspetti innovativi di maggiore importanza della presente inizia-

tiva riguardano la classificazione dei vini, l'istituto della revoca, la rivendicazione in vigneto e in cantina, le sottozone e imbottigliamento in zona delimitata, la denuncia del vigneto dal punto di vista della realtà produttiva, la costituzione dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani (articolo 34), i consorzi volontari per la tutela di vini con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita».

#### *Classificazione dei vini*

Attualmente è rappresentata dalla seguente cronologica sequenza:

- a) VQPRD (DOC e DOCG);
- b) vini da tavola con indicazione geografica;
- c) vini da tavola.

In pratica oggi la classificazione si basa, per ogni vino, su un unico VQPRD non controllato qualitativamente e seguito, a lunga distanza, dal «vino da tavola con indicazione geografica» non controllato quantitativamente e qualitativamente.

Con la nuova proposta si prevede una classificazione più graduale e uniformata a quella degli altri Paesi produttori; un VQPRD al vertice, con la possibilità di essere seguito da un secondo VQPRD in base a classamento ufficiale o volontario, da attuarsi solo attraverso controlli qualitativi.

La scala prosegue con il «vino tipico», in pratica l'attuale vino da tavola con indicazione geografica, controllata però sia quantitativamente che qualitativamente, e termina con il «vino da tavola».

#### *Istituto della revoca*

Attualmente non esiste.

Nel disegno di legge viene considerata la possibilità di revocare la classificazione a VQPRD. In pratica, se una denominazione di origine «controllata» non funziona, può essere eliminata; ovviamente su reali constatazioni di fatto e su volere della maggioranza dei viticoltori e produttori interessati.

Attualmente l'attribuzione della denominazione di origine «controllata» ad un vino avviene attraverso una serie di domande che possono essere formulate da un sindaco, da un presidente di camera di commercio, da un consorzio, con l'impossibilità di verificare obiettivamente la validità reale del vino, la sua continuità nel tempo, la sua proiezione di immagine.

Infatti sono molti i casi di valutazioni politiche, campanilistiche che hanno portato alla denominazione di origine «controllata» vini o con caratteristiche comuni oppure che hanno mirato a dare immagine a chi immagine storica non aveva, con enorme danno di quei prodotti meritevoli, di chiara nomea, che si sono visti affiancati e contrastati da vini senza fama e meriti.

Inoltre oggi fatta una denominazione di origine «controllata» non esiste praticamente la possibilità di revocarla. Nei pochi tentativi fatti per revocare o sostituire una denominazione, è bastata l'opposizione di due viticoltori che, vantando diritti acquisiti, hanno impedito il volere di centinaia di produttori.

In sostanza, un vino potrà accedere alla denominazione di origine «controllata», non direttamente come oggi, ma dopo aver superato un periodo di alcuni anni come «vino tipico» e dopo aver dimostrato in tale periodo di possedere reali caratteristiche qualitative e di buona affermazione di mercato.

#### *Rivendicazione in vigneto e in cantina*

È questo un altro aspetto che non compare nella vecchia normativa. Le possibilità reali per la classificazione a VQPRD si basano principalmente sulla scelta vendemmiale fatta dal produttore di uva e sulla classificazione di cantina attuata dal vinificatore. Inutile dire che tale classificazione è prevista solo verso il basso, nel senso che non si potrà mai far passare una denominazione di origine «controllata» di caratteristica inferiore a una denominazione di origine «controllata» di caratteristica superiore.

Questa possibilità di scelta potrà avvenire naturalmente solo in quei casi in cui il

disciplinare di produzione prevederà la possibilità di ottenere da uno stesso vigneto due vini classificati VQPDR.

#### *Sottozona e imbottigliamento in zona delimitata*

L'attuale schema di disciplinare di produzione per i vini a denominazione di origine «controllata» non prevede l'indicazione della sottozona geografica o meglio le modalità di un suo corretto uso.

Non è previsto il controllo qualitativo: il vino è classificato DOC solamente in base alla presentazione di documenti cartacei; l'imbottigliamento è libero su tutto il territorio nazionale.

Il disegno di legge, invece, prevede l'uso delle sottodenominazioni geografiche con esatti strumenti di controllo e di rispondenza, la prova di degustazione come mezzo di classificazione e relativo classamento in concomitanza con i documenti normali, l'imbottigliamento in zona delimitata secondo le richieste dei produttori interessati.

Al riguardo, si ritiene che l'imbottigliamento in zona delimitata porterebbe considerevoli vantaggi di immagine e di serietà all'intero settore.

Per quanto riguarda il «vino tipico», si prevede il controllo quantitativo attraverso «l'elenco delle vigne» e il controllo qualitativo atto a stabilire le caratteristiche minime chimiche ed organolettiche: il tutto naturalmente basato su lista positiva nella quale sono iscritti i vini classificati «tipici».

#### *Denuncia del vigneto dal punto di vista della realtà produttiva*

Fino a pochi mesi addietro la consistenza del «vigneto Italia» non era contemplata in alcune denuncia. L'unico «vigneto Italia» controllato era quello iscritto all'Albo dei vini a denominazione di origine «controllata».

Con la modulistica imposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avverte un lodevole tentativo di effettuare, finalmente, un inventario del «vigneto Italia». Questo però è solo un tentativo in quanto, non

avendo la possibilità di elaborare e concentrare i dati raccolti, non si vede come si possa raggiungere lo scopo.

Una delle maggiori pecche del settore vitivinicolo è quella di non conoscere esattamente l'area coperta da vite, quali varietà quantitativamente vengono coltivate e di conseguenza quanti e quali sono i vini ottenibili ed ottenuti.

#### *Costituzione dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani*

Sul presupposto di ritenere che qualsiasi provvedimento per potersi concretizzare e realizzare necessita di una struttura operativa razionale ed adeguata, si prevede la costituzione dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani.

In pratica un Istituto che concentri le funzioni e le competenze specifiche del settore allo scopo di eliminare la frammentazione di incarichi e di ruoli, oggi spesso fonte di irrazionalità, confusione e mancati controlli.

#### *Consorzi volontari di tutela*

Il disegno di legge prevede che i consorzi attuali possano esercitare un controllo su tutti i produttori, solo se in possesso dei seguenti requisiti: adeguate e sufficienti strutture per il prelievo e il controllo dei campioni, pariteticità di concorso degli organi decisionali di tutte le categorie interessate dalla produzione alla commercializzazione. Peraltro i consorzi non devono svolgere alcuna attività promozionale direttamente o indirettamente sui marchi o contrassegni consortili.

È assurdo infatti pensare che il consorzio controlli tutti i produttori, anche quelli che volontariamente non avrebbero aderito al consorzio, e nel contempo venda i bollini o faccia la pubblicità al marchio. Quindi il controllo se fatto su tutti i produttori deve essere nettamente scisso da forme di promozione o di propaganda.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

##### Art. 1.

1. Per denominazione di origine dei vini si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti aree di produzione, accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni, usati per designare i vini che ne sono originari e che dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della denominazione di origine si producono e sono messi in commercio da almeno cinque anni come «vini tipici» e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali, tecniche e di ambiente.

##### Art. 2.

1. Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in:

a) denominazione di origine «controllata»;

b) denominazione di origine «controllata e garantita». Le denominazioni di origine così classificate fanno parte della categoria, regolamentata dalla Comunità economica europea, dei «vini di qualità prodotti in regioni determinate» o «VQPRD»;

c) denominazione dell'indicazione geografica per i «vini tipici», di cui al regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio;

d) denominazione di «vino da tavola». È consentita per vini senza alcuna indicazione di provenienza, salvo il diritto a descrivere, nella controetichetta, le uve impiegate in conformità ai regolamenti vigenti.

## Art. 3.

1. I nomi geografici, o parte di essi, e delle sottozone usati per designare vini a denominazione di origine «controllata» o a denominazione di origine «controllata e garantita» non potranno comunque essere usati per designare «vini tipici».

2. È vietato l'uso, nella designazione di «vini tipici», di nomi corrispondenti a comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini a denominazione di origine «controllata» o a denominazione di origine «controllata e garantita».

## Art. 4.

1. Le denominazioni di origine «controllata» sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Le denominazioni di origine «controllata e garantita» sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine «controllata» che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali e tecnici.

3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contemporaneamente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani previsto dall'articolo 34, sentite le Regioni interessate.

4. In ogni caso il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata e

garantita» è riservato a vini riconosciuti a denominazione di origine «controllata» da almeno cinque anni.

5. Il decreto di cui al comma 3 stabilirà la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e potrà, se necessario, stabilire disposizioni di carattere transitorio.

6. Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. L'uso delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i «raccomandati» e gli «autorizzati», o che siano ibridi produttori diretti.

8. Al disciplinare di produzione, contenuto nel decreto di cui al comma 3, possono essere apportate successive modificazioni presentando, da parte degli interessati o su proposta degli organismi regionali competenti o dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani sentiti gli interessati, domanda e documentazioni analoghe a quelle prescritte nell'articolo 6, con particolare riferimento alle modifiche richieste.

9. La conseguente procedura relativa alla richiesta è la stessa indicata per ottenere il riconoscimento alla denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita».

10. Qualora siano intervenute ragioni di interesse generale, o siano sopravvenute norme prevalenti su quelle di cui alla presente legge, che inducano a proporre la revoca del riconoscimento di una denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita», il relativo decreto può essere revocato con altro decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previ pareri dei competenti organi regionali e dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani.

11. Lo stesso provvedimento di revoca, attuato con la stessa procedura, può essere adottato per denominazioni di origine «controllata» la cui disciplina non sia stata posta in essere entro il primo quinquennio seguente la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione da più produttori vitivinicoli per quantitativi significativi.

12. Il riconoscimento di denominazione di origine «controllata», con la stessa procedura, può essere revocato e contemporaneamente attribuito ad altra denominazione di origine in uso nella zona alla quale appartengono i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti di cui all'articolo 11, quando tutto ciò risponda ad accertati interessi vitivinicoli di carattere generale.

#### Art. 5.

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4, saranno stabiliti:

a) la denominazione di origine del vino;

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Nella zona di origine saranno compresi i territori che già in essa furono ammessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164. Qualora sia prevista l'indicazione della sottozona, questa, se più piccola di una unità amministrativa, comune o frazione, dovrà essere delimitata prima del suo uso in conformità alla normativa della Comunità economica europea e da norme stabilite dal disciplinare stesso in ottemperanza agli usi leali e tradizionali. Qualora si tratti di azienda agricola in proprietà, l'indicazione deve essere conseguita a rivendicazione vendemmiale;

c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, il vitigno o i vitigni «raccomandati» o «autorizzati», pratiche di impianto e di coltivazione dei vitigni, produzione massima di vino ammessa ad ettaro, modalità di preparazione anche per i vini speciali, eventuali indicazioni di particolari pratiche correttive se



diverse da quelle tradizionali disciplinate dalla legislazione vitivinicola vigente, e limiti di dette correzioni);

d) i sottoprodotti (vinaccia, torchiatura, feccia pompabile) e i superi di produzione comunque ottenuti che vanno caricati negli appositi registri in una colonna indicata come: «prodotti per la distillazione», ferma restando la resa massima di vino per ettaro di cui alla lettera c);

e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino, nonchè il titolo alcolometrico volumico minimo naturale fissato secondo le disposizioni della Comunità economica europea per il VQPRD;

f) le modalità, le condizioni e gli eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di origine che l'eventuale invecchiamento del vino, con l'osservanza della razionale tecnica enologica, sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi e spumanti, anche al di fuori della zona di origine da cui proviene il prodotto;

g) le modalità, le condizioni e gli eventuali limiti territoriali per quanto riguarda l'imbottigliamento.

2. Il disciplinare di produzione potrà prescrivere:

a) disposizioni circa la capacità, i tipi di recipienti e le relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio, nonchè norme atte a garantire le indicazioni relative all'annata di produzione;

b) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazione di origine oltre quelle stabilite dall'articolo 20, comma 6, lettera a);

c) la prova di degustazione anche a vino pronto prima dell'imbottigliamento stabilendone le modalità con certificazione qualitativa;

d) l'uso della specificazione aggiuntiva «classico» alla denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» del prodotto della zona di origine più antica, quando nella zona di origine sono compresi anche altri territori. Tale specificazione,

per quanto riguarda la denominazione di origine «Chianti», sarà concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del «Chianti classico», delimitata con il decreto interministeriale 31 luglio 1932.

3. Il disciplinare di produzione potrà accettare il riconoscimento di differenti denominazioni di origine «controllata» a vini provenienti dallo stesso vigneto iscritto all'albo del vino a denominazione di origine «controllata» più ristretta con differenti caratteristiche dovute ad andamenti climatici stagionali e conseguenti cernite o scelte delle uve in vendemmia. Potrà altresì accettare il riconoscimento di denominazione di origine «controllata» per vini provenienti da vigneti iscritti a differenti albi di vini a denominazione di origine «controllata» più ristretta.

4. Per ogni caso la rivendicazione della denominazione di origine «controllata» potrà essere effettuata in periodo vendemmiale dal produttore delle uve o in periodo successivo in cantina.

5. La rivendicazione delle denominazioni di origine successiva alla vendemmia potrà effettuarsi solamente da vini di caratteristiche elevate e mai viceversa e comunque chiaramente indicate nei disciplinari di produzione.

6. Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali e costanti ed ogni aggiornamento tecnico viticolo ed enologico utile a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato e che stanno maggiormente accreditando le denominazioni sul mercato.

7. I disciplinari di produzione dovranno essere informati a tutte le disposizioni vigenti in materia di VQPRD.

#### Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» viene presentata dagli interessati alle sedi periferiche dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei

vini italiani competenti per territorio, così come la domanda di modifica del disciplinare di produzione e quella di revoca di un riconoscimento già attribuito. Ciascun tipo di domanda, previa pubblicazione sul Foglio annunci legali della Regione interessata alla zona di origine delle uve, viene istruita a cura dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani e dopo parere della Regione interessata.

2. Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso per almeno cinque anni dell'indicazione a «vino tipico» del vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possano confermare quanto contenuto nella relazione stessa;

b) indicazione della zona di origine (da precisarsi in cartina geografica di scala 1:25.000) entro la quale avviene la produzione delle uve da cui si ottiene il vino, con notizie sull'ubicazione dei terreni e loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale del vino avente presuntivamente titolo alla denominazione;

d) indicazione dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con uve, mosti o vini altre provenienze, nonché di altre pratiche locali di preparazione e di confezione del prodotto;

f) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del prodotto.

3. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine «controllata» deve essere formulata dai produttori di uva rappresentanti non meno del 30 per cento della produzione complessiva dei vigneti iscritti all'elenco vigne per «vini tipici» e dei vinificatori rappresentanti almeno il 20 per cento della produzione complessiva del «vino tipico». In caso di produttore di uva e vinificatore, questo viene considerato produttore di uva.

4. Oltre ai documenti di cui al comma 2, la domanda riguardante il riconoscimento

della denominazione di origine «controllata e garantita» deve essere corredata da un documento comprovante l'adesione:

a) di tanti produttori di vino che rappresentino non meno del 30 per cento della produzione complessiva, quando si tratti di denominazione di origine riguardante vini spumanti o liquorosi;

b) non meno del 20 per cento di viticoltori che rappresentino almeno il 20 per cento della produzione complessiva di vigneti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a).

5. I produttori ed i viticoltori di cui alle lettere a) e b) del comma 4 devono dichiarare espressamente di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista dall'articolo 7.

6. L'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, ricevuta la domanda di riconoscimento o di modifica di un disciplinare di produzione o di revoca di una denominazione di origine «controllata» o di una denominazione di origine «controllata e garantita», con la relativa documentazione formulata dagli interessati secondo le percentuali previste al comma 3, deve, entro centoventi giorni, trasmettere il relativo parere con il progetto di disciplinare di produzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Il Ministero suddetto dovrà provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della bozza di disciplinare entro sessanta giorni e fissare, entro sessanta giorni, eventuali deduzioni e controindicazioni.

8. Il Ministero suddetto dovrà quindi entro sessanta giorni trasmettere eventuali deduzioni e controindicazioni all'Istituto che, nei successivi novanta giorni, dovrà approntare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il definitivo testo del disciplinare di produzione e relativo parere per riconoscimento o modifica o revoca.

9. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà provvedere all'approvazione del decreto di riconoscimento o di revoca o

di modifica e relativo eventuale disciplinare di produzione entro novanta giorni.

#### Art. 7.

1. I vini con denominazione di origine «controllata e garantita» devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni di cui all'articolo 20 e muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

2. Il contrassegno, oltre all'emblema dello Stato porterà la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» denominazione di origine «controllata e garantita», completa con la denominazione. Esso sarà fornito di una serie e di un numero di identificazione e potrà sostituire il contrassegno IVA.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non potrà essere superiore al costo di produzione maggiorato del 20 per cento.

4. Tale costo dovrà essere fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi. Il provento della vendita dei contrassegni affluirà al bilancio dello Stato.

#### Art. 8.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4 le denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» non potranno essere usate se non in conformità di quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini del presente decreto, l'uso di denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa insieme con la dicitura «vino tipico». Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa per marchi o nomi aziendali, salvo i casi previsti dalle vigenti norme di legge.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata e garantita» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa sia come denominazione di origine «controllata» che come indicazione «vino tipico». Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata e garantita» non esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa per il vino a denominazione di origine «controllata» in via di smaltimento.

#### Art. 9.

1. L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i «vini tipici» e di denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione o denominazione usata.

## CAPO II

SUPERFICIE VITATA E CATASTO  
DEI VIGNETI

## Art. 10.

1. I conduttori di vigneti devono denunciare, in conformità ai moduli all'uopo predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con allegata planimetria in scala 1:25.000, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, la superficie dei terreni vitati siano essi destinati a produrre vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», o «vini tipici».

2. Tale denuncia di base viene recepita dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani per la costituzione del catasto vigneti.

## CAPO III

ALBO DEI VIGNETI PER VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA O CONTROLLATA E GARANTITA  
E ELENCO VIGNE PER VINI TIPICI

## Art. 11.

1. Per ciascun vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti in un apposito albo, denominato «albo dei vigneti per vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita"», seguito dalla rispettiva denominazione di origine.

2. L'iscrizione di un terreno vitato all'albo non esclude la possibilità che l'uva in esso prodotta in tutto o in parte possa essere utilizzata per altro vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» in conformità ai relativi disciplinari di produzione.

3. L'albo di cui al comma 1 è istituito dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani nella sede regionale competente per territorio, i cui dati riassuntivi, specialmente nel caso in cui la zona ricada nella circoscrizione territoriale di più province, sono tenuti nella sede centrale dell'Istituto.

4. I terreni vitati destinati a produzione di «vini tipici» devono essere denunciati e iscritti allo speciale elenco vigne per «vini tipici» istituito dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani nella sede regionale competente per territorio, i cui dati riassuntivi sono tenuti nella sede centrale dell'Istituto.

5. L'albo dei vigneti per vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» e l'elenco vigne per «vini tipici» sono pubblici e, come tali, possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse. Copia dell'albo e dell'elenco vengono depositate a cura dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani presso i comuni i cui territori rientrano, in tutto o in parte, nella zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», o «vini tipici».

#### Art. 12.

1. La denuncia dei terreni vitati, da iscriverne nell'albo dei vigneti e nell'elenco vigne per «vini tipici», deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo all'uopo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani.

2. La denuncia di cui al comma 1, come quella prevista all'articolo 10, deve essere presentata al comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitati da iscriverne nell'albo dei vigneti o nell'elenco vigne per «vini tipici».



3. Nel caso di aziende viticole i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più comuni, la denuncia deve essere presentata al comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere all'albo dei vigneti e all'elenco vigne per «vini tipici».

4. La denuncia al comune va presentata entro il 30 giugno, salvo che non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso.

5. La denuncia per l'iscrizione all'elenco vigne per «vini tipici» deve essere presentata il 30 giugno.

#### Art. 13.

1. Il comune, all'atto della presentazione della denuncia da redigere in quattro esemplari, dopo aver accertato che la medesima risulta compilata in ogni parte, restituisce al conduttore un esemplare della medesima debitamente integrata dagli estremi nello spazio all'uopo riservato.

2. Gli altri tre esemplari della denuncia devono essere trasmessi a cura del comune al competente ufficio dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 12.

#### Art. 14.

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, l'ufficio regionale dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani deve eseguire gli opportuni accertamenti affinché i terreni vitati da iscrivere all'albo dei vigneti rispondano ai requisiti prescritti nel disciplinare di produzione del rispettivo vino a denominazione

di origine «controllata» o «controllata e garantita» e i terreni vitati da iscrivere all'elenco vigne per «vini tipici» rispondano ai requisiti generali previsti dalla legislazione in vigore avvalendosi della collaborazione della Regione. Qualora esistano i consorzi volontari, l'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani potrà avvalersi della loro collaborazione per gli accertamenti di cui sopra.

#### Art. 15.

1. L'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani raggruppa per comune le denunce ad esso pervenute e provvede ad istituire l'albo dei vigneti per vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» e l'elenco vigne per «vini tipici» iscrivendo, sotto il nome del conduttore denunciante, i terreni vitati destinati alla produzione del rispettivo vino a denominazione di origine o «vino tipico».

2. Nell'albo dei vigneti, oltre al cognome, nome ed indirizzo del conduttore, debbono essere riportate, in particolare, le seguenti indicazioni:

a) data di iscrizione nell'albo dei vigneti e rispettivo numero di matricola;

b) località (comune, frazione, contrada) nella quale ricadono i terreni vitati ammessi;

c) entità della superficie dei terreni vitati, distinta per tipo di coltura (principale o secondaria), con a fianco la quantità massima di uva e corrispondente quantitativo di vino avente diritto alla ricevuta in base alle condizioni previste nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. L'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, dopo le operazioni di iscrizione nell'albo dei vigneti o nell'elenco vigne per «vini tipici», restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotando, negli spazi all'uopo riservati, le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c).

4. Avverso le risultanze della denuncia di cui sopra, il conduttore, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia medesima, può ricorrere all'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani che entro novanta giorni dovrà espletare il ricorso notificandolo al conduttore.

5. Nell'elenco vigne per «vini tipici», oltre alle indicazioni previste al comma 2, lettere *a)* e *b)*, l'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani indicherà l'entità della superficie vitata distinta per coltura, con a fianco la quantità massima di uva ritenuta idonea.

#### Art. 16.

1. Le variazioni di consistenza sia dei terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti o nell'elenco vigne per «vini tipici», sia della superficie vitata, nonchè tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione apportate agli stessi devono essere denunciate, a cura dei conduttori interessati, all'ufficio dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani competente per territorio, per il tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, a mezzo del modulo all'uopo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. L'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, a mezzo lettera raccomandata, notificherà al conduttore l'avvenuta variazione, previ accertamenti.

#### Art. 17.

1. L'impianto dei vigneti, sia nuovo, sia in sostituzione di quello già iscritto nell'albo dei vigneti o nell'elenco vigne per «vini tipici», deve essere denunciato entro sei mesi dalla data dell'impianto stesso, a mezzo di modulo all'uopo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 18.

1. Le variazioni nella conduzione dei terreni vitati già iscritti nell'albo dei vigneti, devono essere denunciate, da parte del conduttore subentrante, entro sessanta giorni con lettera raccomandata all'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine di vini italiani.

## CAPO IV

DENUNCIA E CONTROLLO  
DELLA PRODUZIONE

## Art. 19.

1. I trasferimenti per cessione di prodotti atti a dare vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» (uve, mosti, vini) o di vini a denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita» devono essere accompagnati dai documenti previsti dalle norme in vigore.

2. I trasferimenti per cessione di prodotti atti a dare «vini tipici» (uve, mosti, vini) o di vini tipici devono essere accompagnati dai documenti previsti dalle norme in vigore.

3. Sui documenti dovrà chiaramente apparire la denominazione o l'indicazione del vino tipico.

4. Tali trasferimenti vanno annotati negli appositi registri o schede di produzione.

## Art. 20.

1. Gli industriali o i commercianti di vini con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte od acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce della produzione, delle relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I rivenditori al minuto non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico, purchè non confezionino i vini di cui al comma 1 in bottiglie o in altri recipienti; essi però devono conservare le fatture di acquisto del vino secondo le norme in vigore.

3. Le norme e le modalità di tenuta dei vari registri di carico e scarico e produzione sono riferite ai regolamenti CEE recepiti ed attuati in Italia.

4. Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nel comma 6, i viticoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all'ingrosso di vini debbono indicare, a caratteri chiari ed indelebili, sui recipienti dei vini posti in commercio con denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» e «vini tipici», o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, nonchè sulle fatture e sui documenti di trasporto, il proprio nominativo, o ragione sociale, e la sede, nonchè l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento, qualora esso non coincida con quello della sede.

5. Da tali obblighi è esentato chi pone in commercio un prodotto confezionato da altri in recipienti sigillati.

6. Sulle bottiglie o sugli altri recipienti, di capacità non superiore a cinque litri, contenenti vini posti in commercio con denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» e «vini tipici», o sulle etichette apposte sui medesimi, debbono risultare a caratteri chiari ed indelebili:

a) ogni indicazione prevista dalle norme CEE in vigore;

b) la denominazione di origine sotto la quale il vino è posto in vendita, seguita, immediatamente, al di sotto, dalla dicitura «denominazione di origine controllata» o «denominazione di origine controllata e garantita». È facoltativo indicare la denominazione di origine del vino preceduta dalla dicitura «denominazione» e seguita dalla dicitura «controllata»;

c) l'indicazione del vino tipico sotto la quale il vino è posto in vendita, seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura «vino tipico».

7. I caratteri delle diciture sopra indicate devono avere una altezza di almeno tre millimetri ed una larghezza di almeno due millimetri.

#### CAPO V

### DENUNCIA DI PRODUZIONE DELLE UVE

#### Art. 21.

1. La denuncia di produzione delle uve deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità al modulo all'uso predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani e vistato dall'Istituto stesso.

2. Essa va presentata in due esemplari allo stesso comune presso il quale il conduttore ha denunciato i rispettivi terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti all'elenco vigne per «vini tipici», non appena ultimate le operazioni di vendemmia nella propria azienda e comunque non oltre il decimo giorno dalla fine della vendemmia determinata annualmente con decreto del presidente della Regione interessata.

#### Art. 22.

1. Il comune, all'atto della presentazione della denuncia di cui all'articolo 21, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia debitamente vidimata e trasmette subito il secondo esemplare della denuncia di produzione delle uve all'ufficio dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, competente per territorio, ai fini del rilascio al conduttore della ricevuta della denuncia stessa.

2. È facoltà del conduttore denunciante richiedere al comune la vidimazione di ulteriori esemplari della denuncia di produzione delle uve da esso presentata, predi-

sposti a cura del conduttore medesimo. In tal caso il comune appone su detti esemplari la dizione «duplicato».

#### Art. 23.

1. L'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, effettuati i controlli, rilascia ai conduttori, tramite il comune, la ricevuta secondo il modulo all'uopo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conservandone copia da allegare alle denunce di produzione delle uve dei rispettivi conduttori.

2. In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto nell'ambito aziendale (compartecipanti, mezzadri, coloni, eccetera), oppure nel caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, l'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani su richiesta del conduttore provvede a frazionare la ricevuta di cui al comma 1 in due o più ricevute, secondo le indicazioni all'uopo precisate dal conduttore medesimo nei quadri e relativi questionari della denuncia di produzione delle uve secondo il modulo all'uopo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. La ricevuta o, in caso di frazionamento, le ricevute devono essere redatte in conformità dei moduli all'uopo predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 24.

1. I conduttori e gli aventi diritto (compartecipanti, mezzadri, coloni, eccetera), che conferiscono le uve alle cantine sociali o agli enopoli, devono trasferire ai predetti organismi, previa annotazione nello spazio all'uopo riservato, le ricevute ad essi rilasciate dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani.

2. Le cantine sociali e gli enopoli devono conservare le ricevute di cui al comma 1 ai fini della denuncia di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.

#### Art. 25.

1. La correzione dei mosti e vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi disciplinari di produzione, con uve, mosti e vini, provenienti anche da zone diverse da quella delimitata dai disciplinari medesimi può essere effettuata dai viticoltori produttori di vino, singoli o associati, nonchè dai vinificatori delle uve e, se non effettuata da essi, dal primo acquirente del mosto o del vino.

2. La correzione deve essere annotata sui documenti di vendita e di trasporto.

#### Art. 26.

1. I conduttori o gli aventi diritto che abbiano vinificato in proprio le quote di uva di propria spettanza devono indicare, all'atto della denuncia annuale di produzione e delle giacenze di mosto o vino, distintamente dagli altri prodotti vinicoli, il quantitativo di vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», specificando, per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione di origine e gli estremi della ricevuta della denuncia di produzione delle uve rilasciata dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani.

2. All'atto della denuncia annuale del mosto o del vino ottenuto dalle uve denunciate, i conduttori o gli aventi diritto devono dichiarare altresì, nei casi in cui la correzione sia consentita dal disciplinare, se abbiano o meno usufruito di detta correzione, indicando, in caso affermativo, la quantità di uva, mosto o vino acquistato da terzi, nonchè la percentuale della correzione espressa in vino.



## Art. 27.

1. Per i «vini tipici» l'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, effettuati i controlli, rilascia ai conduttori, tramite il comune, il certificato secondo il modulo all'uopo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito l'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, conservandone copia da allegare alla denuncia di produzione delle uve dei rispettivi conduttori.

2. In caso di riparto delle uve fra il conduttore ed altri aventi diritto nell'ambito aziendale (compartecipanti, mezzadri, coloni, eccetera), oppure nel caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, l'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, su richiesta del conduttore, provvede a frazionare la relativa ricevuta in due o più ricevute, secondo le indicazioni all'uopo precisate dal conduttore medesimo nei quadri e relativi questionari della denuncia di produzione delle uve, secondo il modulo all'uopo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. La ricevuta o, in caso di frazionamento, le ricevute devono essere redatte in conformità dei moduli all'uopo predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 28.

1. I conduttori e gli aventi diritto (compartecipanti, mezzadri, coloni, eccetera), che conferiscono le uve alle cantine sociali o agli enopoli, devono trasferire ai predetti organismi, previa annotazione nello spazio all'uopo riservato, le ricevute ad essi rilasciate dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani.

2. Le cantine sociali e gli enopoli devono conservare le ricevute di cui al comma 1 ai fini della denuncia di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.

Art. 29.

1. La correzione dei mosti o dei vini tipici, nei limiti e con le modalità previste dalle norme in vigore, può essere effettuata dai viticoltori produttori di vino, singoli o associati, dai vinificatori delle uve e, se non effettuata da essi, dal primo acquirente del mosto o del vino.

Art. 30.

1. La distribuzione ai comuni interessati dei moduli delle denunce, delle ricevute e dei certificati viene effettuata a cura dell'ufficio dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani competente per territorio.

CAPO VI

RIVENDICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA  
O CONTROLLATA E GARANTITA E DEI VINI TIPICI

Art. 31.

1. La rivendicazione delle denominazioni di origine «controllata» o di origine «controllata e garantita» e dei «vini tipici» può avvenire da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, attraverso la denuncia di produzione delle uve in conformità al modulo all'uopo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Tale rivendicazione vendemmiale viene effettuata in base a quanto disposto dal disciplinare di produzione e può essere riservata ad uno o più vini a denominazione di origine «controllata» anche concomitanti e provenienti dallo stesso vigneto.

3. Il vino a denominazione di origine «controllata» o di origine «controllata e garantita» può essere rivendicato ad altre denominazioni di origine «controllata» o a «vino tipico» dietro rinuncia alla denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita» attribuita nel periodo vendemmiale su richiesta del detentore del vino a mezzo dei moduli all'uopo predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e in conformità a quanto previsto nei disciplinari di produzione.

4. Identica rivendicazione può avvenire per il «vino tipico» a «vino da tavola».

5. L'eventuale rivendicazione effettuata posteriormente al periodo vendemmiale per il «vino tipico» deve intendersi sempre rivolta a zona di maggior estensione.

6. Il passaggio di un vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» ad altra denominazione di origine «controllata», secondo quanto previsto dal disciplinare, o ad altro classamento, può avvenire d'ufficio in base ai controlli organolettici previsti secondo le norme in vigore.

#### Art. 32.

1. Le attribuzioni delle denominazioni di origine «controllata» (DOC) e «controllata e garantita» (DOCG) in seguito alle rivendicazioni devono essere autorizzate dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani attraverso propri controlli.

#### Art. 33.

1. Ogni tre mesi chiunque detiene vino DOC e DOCG deve riassumere la consistenza ed il movimento dello stesso al competente ufficio dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani, a mezzo dei moduli all'uopo predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 34.

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito l'«Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani». Con lo stesso decreto sono stabilite le norme sui ruoli organici, sul reclutamento del personale nonché sull'organizzazione, e sul funzionamento dell'Istituto stesso.

2. L'Istituto è organo tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha autonomia operativa.

3. L'Istituto è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o da un suo delegato.

## Art. 35.

1. Sono organi dell'Istituto di cui all'articolo 34:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio sindacale.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

a) un rappresentante di comprovata competenza di ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero;

b) un rappresentante dell'Istituto per il commercio estero;

c) un rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani;

d) tre membri designati, in rappresentanza delle Regioni, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) sei membri designati dalle organizzazioni professionali agricole rappresentate nel Comitato nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) tre membri designati dalle organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo del settore;

g) tre membri designati dalle imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali del settore;

h) tre membri designati dalle associazioni dei produttori viticoli riconosciute a livello nazionale;

i) un rappresentante designato dai consorzi volontari di tutela muniti dell'incarico di vigilanza;

l) dai direttori degli Istituti sperimentali per l'enologia e per la viticoltura.

3. Il comitato esecutivo dell'Istituto è composto dal presidente e da dieci membri del consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e del commercio con l'estero, da un membro iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonché da un magistrato della Corte dei conti.

5. I componenti del consiglio di amministrazione del collegio sindacale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

#### Art.36.

1. L'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani:

a) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti articoli formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» e per quanto attiene ai «vini tipici»;

b) promuove di propria iniziativa - qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati uffici dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani - i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata», «controllata e garantita» e per quanto attiene ai «vini tipici»;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai vini con denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» e per quanto attiene ai «vini tipici»;

d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine «controllata», «controllata e garantita», e dei «vini tipici», nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

f) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorità vengono ad esso affidati nel campo delle attività istituzionali, per l'attuazione della presente legge;

g) svolge ed assume iniziative in materia di indirizzi generali e di assistenza tecnica sulla coltivazione della vite e della produzione vinicola;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita», «vini tipici», attraverso commissioni di degustazione nominate dall'Istituto stesso;

i) detiene l'albo dei vigneti, l'elenco vigne per «vini tipici» ed il catasto viticolo;

l) svolge il controllo della produzione dei vini a denominazione di origine «controllata e garantita» e «vini tipici» con relativo rilascio delle documentazioni inerenti;

m) promuove e coordina in collaborazione con le Regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti, nonchè alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e dei «vini tipici»;

n) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine e dei «vini tipici».

2. Le deliberazioni dell'Istituto, di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

#### Art. 37.

1. Per le spese annuali di funzionamento dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

### CAPO VIII

#### DEI CONSORZI VOLONTARI

#### Art. 38.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere dell'Istituto, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, può affidare ai consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti.

2. La vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun consorzio nei confronti di ogni viticoltore, produttore, vinificatore e imbottigliatore di vino oggetto di tutela del consorzio.

3. Tale incarico di vigilanza può essere conferito soltanto ai consorzi, i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 30 per cento dei produttori della zona e non meno del 30 per cento della produzione quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti o liquorosi;

b) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 20 per cento dei produttori della zona e non meno del 20 per cento della produzione e della superficie complessiva dei vigneti - iscritti nell'albo dei vigneti - riguardante la corrispondente denominazione di origine;

c) siano retti da statuti che consentano pariteticamente la presenza nel consiglio d'amministrazione di tutte le categorie interessate alla produzione e imbottigliamento e che consentano altresì l'ammissione al consorzio di viticoltori singoli o associati, industriali, commercianti interessati e che prevedono la presenza, come osservatore nel consiglio d'amministrazione, di un funzionario delegato dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani;

d) garantiscano un imparziale oltre che efficace svolgimento delle funzioni di vigilanza.

4. Le norme sopra indicate possono riferirsi a consorzi operanti in zona di origine per più vini a denominazione di origine «controllata».

5. Ai funzionari dei consorzi volontari, incaricati della vigilanza, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela i consorzi medesimi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni in base all'ordinamento vigente.



## Art. 39.

1. I consorzi cui è affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, con proprio funzionario delegato, e da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Qualsiasi modificazione dello statuto dei consorzi incaricati deve essere approvata dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani.

3. Il consorzio è denominato consorzio interprofessionale per la tutela dei vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita».

## Art. 40.

1. I consorzi volontari di tutela possono essere autorizzati ad emettere un proprio marchio in conformità alle norme legislative comunitarie e nazionali per contraddistinguere la produzione dei propri associati, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani. Detta autorizzazione deve essere rinnovata annualmente a seguito di ispezione comprovante la loro funzionalità a verifica della effettuazione del controllo qualitativo dei vini tutelati.

## Art. 41.

1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», preventivamente pubblicata sul Foglio annunci legali della provincia a cura e spese del consorzio interessato, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci, corredato dai certificati dei competenti uffici dell'Istituto

nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Tre copie della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e una copia deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 42.

1. I consigli d'amministrazione dei consorzi, ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 38, possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinano il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

2. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione.

3. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, può essere disposta, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca dell'incarico.

4. La revoca può essere altresì disposta quando il numero degli aderenti al consorzio si riduca al disotto dei limiti stabiliti.

## CAPO IX

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI  
E LA SLEALE CONCORRENZA

## Art. 43.

1. Gli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari possono entrare liberamente nei locali in cui si producono o si conservano mosti o vini di cui alla presente legge anche per verificare le denunce della produzione e la regolarità dei registri prescritti e per prelevare campioni di mosto o di vini.

2. Le verifiche non possono essere impedita da parte dei detentori, i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quantità di mosto o vino esistenti nei fusti, nelle botti e nei vasi vinari.

3. Agli effetti del controllo e delle rilevazioni, sui predetti recipienti deve essere segnata - in carattere indelebili - la rispettiva capacità, con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantità di prodotto che può essere contenuto in ciascun recipiente.

## Art. 44.

1. Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.